

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 11-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SARRO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE  
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSIONI TELEFONICHE

DELL'ONOREVOLE

**MARIO CLEMENTE MASTELLA**

senatore all'epoca dei fatti

**nell'ambito di un procedimento penale (n. 8213/09 RGNR – n. 27780/09 RG GIP)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Napoli  
il 13 dicembre 2010**

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2012**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il 13 dicembre 2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nel procedimento penale n. 8213/09 RG NR – n. 27780/09 RG GIP

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 14 dicembre 2010 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

\* \* \*

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 21 dicembre 2010, 7, 13 e 27 marzo, 18 aprile e 25 luglio 2012, ascoltando l'onorevole Mastella, che ha anche depositato una memoria scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27 marzo 2012.

La domanda è pervenuta al Senato nelle more della decisione della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione proposto dal Senato in relazione al medesimo procedimento penale per omissione da parte dell'autorità giudiziaria di ogni comunicazione inerente il procedimento stesso.

Si ricorda, infatti, che in data 19 novembre 2009 l'onorevole Clemente Mastella inviava al Presidente del Senato una comunicazione nella quale informava di essere sottoposto a procedimenti penali, chiedendo al Senato di attivarsi al fine di valutare se dovesse applicarsi la disciplina relativa ai reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1989, poiché i fatti oggetto dei procedimenti risali-

vano al periodo in cui rivestiva la carica di Ministro della giustizia.

L'ufficio di Presidenza della Giunta, in data 15 dicembre 2009, deliberava di avanzare, per il tramite del Presidente del Senato, istanza al Ministro della giustizia affinché fossero richiesti ai competenti uffici giudiziari tutti gli elementi di conoscenza utili relativi ai procedimenti penali in questione e rilevanti ai fini della valutazione dei profili oggetto della richiesta dell'onorevole Mastella.

Nonostante i diversi solleciti la documentazione richiesta non è mai pervenuta al Senato.

In data 28 ottobre 2010 l'onorevole Mastella inviava copia della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Napoli del 14 maggio 2009 e del 2 febbraio 2010 per i reati di cui agli articoli 317, 323 e 416 del codice penale, nonché copia dell'ordinanza del GUP di Napoli del 20 ottobre 2010 di rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale e dell'ordinanza del GIP di Napoli del 27 ottobre 2010 contenente la richiesta di autorizzazione al Senato per l'utilizzazione di intercettazioni telefoniche.

In data 3 novembre 2010, la Giunta deliberava di proporre all'Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale in ragione della violazione della competenza del Tribunale dei ministri che ha comportato l'omissione di quegli obblighi di autorizzazione o comunicazione che costituiscono la premessa indispensabile affinché il Senato possa compiere autonomamente la propria valutazione sulla qualificazione dei reati in questione. L'Assemblea, in data 17 novembre 2010, ha approvato la proposta.

In data 21 dicembre 2010, la Giunta deliberava di rinviare l'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale.

\* \* \*

Con la sentenza del 14 febbraio 2012, n. 88, la Corte costituzionale respingeva il ricorso proposto dal Senato, dichiarando che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere di avviare un procedimento penale nei confronti del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti, per i reati ritenuti non commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli di proseguirlo e di esercitare l'azione penale con una duplice richiesta di rinvio a giudizio, omettendo di trasmettere gli atti perché ne fosse investito il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; che spettava al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli rigettare l'eccezione di incompetenza funzionale avanzata dalla difesa del Ministro della giustizia imputato, in carica all'epoca dei fatti, e proseguire nelle forme comuni, per ipotesi di reati ritenuti non commessi nell'esercizio delle funzioni, omettendo di trasmettere gli atti perché ne fosse investito il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli e al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare il Senato della Repubblica della pendenza del procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti.

In relazione alla configurazione del reato, la Corte ha escluso che la sola qualità sog-

gettiva dell'autore del fatto sia sufficiente ad incardinare la competenza riservata del Tribunale dei ministri essendo tale posizione in contrasto con la formulazione della norma, giacché è proprio l'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 a prevedere, in questo caso in modo puntuale, che siano destinati al Tribunale dei ministri i rapporti, i referti e le denunce concernenti «i reati indicati dall'articolo 96 della costituzione» ovvero commessi nell'esercizio delle funzioni.

Quanto alla mancata comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria al Senato della pendenza del procedimento, la Corte ha escluso che tale dovere possa ricavarci dalle disposizioni costituzionali concernenti il procedimento per reato ministeriale che si riferiscono solo ai casi di archiviazione.

A giudizio della Corte, nel caso in esame l'esigenza di coordinamento con la camera competente è apprezzata esclusivamente, sul piano costituzionale, con riguardo al caso che il reato per cui si procede abbia natura ministeriale, posto che esso solleciti attribuzioni distinte, ma convergenti dell'autorità giudiziaria e delle Camere. Ad essa, infatti, rispondono le peculiari regole dettate dalla legge costituzionale di attuazione dell'articolo 96 della Costituzione.

Nell'ipotesi di reato comune, il Parlamento, in difetto di una norma espressa, non ha titolo, secondo la Corte costituzionale, per pretendere che l'azione del potere giudiziario sia aggravata da un ulteriore adempimento, giacché essa si esaurisce interamente nella sfera di attribuzione di quest'ultimo e non interferisce nelle altrui prerogative.

\* \* \*

In data 7 marzo 2012 la Giunta ha ripreso l'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte l'onorevole Mastella.

Ha riferito alla Giunta il senatore Mura il quale ha precisato che le conversazioni in questione sono dieci: otto captate tra il primo e il 13 dicembre 2006 sull'utenza in uso a Carlo Camilleri (consuocero dell'onorevole Mastella ed esponente dell'Udeur della Campania), due captate il 21 marzo e il 4 maggio 2007 sull'utenza dell'ex segretario generale del TAR Campania. Secondo l'impianto accusatorio, le conversazioni con il Camilleri si riferiscono alla nomina del Commissario dell'ASI di Benevento, previo commissariamento dell'ente, mentre le altre due riguardano lo svolgimento di procedimenti pendenti presso il TAR.

In data 27 marzo 2012 si è svolta l'audizione dell'onorevole Mastella in occasione della quale egli ha depositato una memoria scritta. Nella memoria, così come durante l'audizione, l'onorevole ha sostenuto il carattere non casuale delle intercettazioni in oggetto e ha, quindi, chiesto alla Giunta di respingere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo.

L'audito ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul punto: per le intercettazioni casuali si prevede un'autorizzazione all'utilizzo successiva alla captazione poiché hanno un carattere imprevisto; per le intercettazioni cosiddette indirette è necessaria l'autorizzazione, come per le intercettazioni dirette, senza la quale la captazione è illegittima. Nel caso di specie, a suo avviso ci si trova di fronte a intercettazioni indirette, volte ad aggirare l'autorizzazione preventiva, effettuate sull'utenza del Camilleri, consuocero dell'onorevole, dato che non si potevano non supporre gli stretti rapporti esistenti tra loro.

Inoltre l'onorevole Mastella ha ricordato che durante lo stesso procedimento, in data 30 settembre 2009, era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 dichiarata poi infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 luglio 2010, n. 263.

Per i motivi indicati, l'onorevole Mastella ritiene che l'attività di captazione delle sue conversazioni telefoniche «sia stata illegittima».

\* \* \*

Non è evidentemente compito della Giunta valutare la fondatezza delle accuse rivolte all'onorevole Mastella. È opportuno sottolineare, infatti, che la Giunta deve riferire specificamente sulla corretta applicazione delle norme contenute nella legge n. 140 del 2003 in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, si può ricordare che nel Doc. IV, n. 4-A approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2009, la Giunta, facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, ha rilevato «che i casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto devono essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione di cui il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione, mentre l'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 deve considerarsi limitato alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè – per usare le parole della Corte – a quelle intercettazioni in cui "per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del *placet* della camera di appartenenza". Pertanto, se l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto, la conseguente diretta applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione implica che, qualora l'intercettazione sia stata eseguita senza il preventivo assenso della camera competente, la stessa dovrebbe ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale (in quanto acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla

legge) e tale inutilizzabilità – come la Corte costituzionale si premura di evidenziare – non potrebbe essere sanata da un'autorizzazione parlamentare successiva».

La Giunta ha altresì ritenuto «che, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la previsione del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – secondo la quale l'autorità giudiziaria deve fornire gli elementi su cui si fonda la richiesta di autorizzazione – è da ritenersi nel senso che dagli atti trasmessi deve emergere il "carattere casuale o fortuito" delle intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, in quanto tale requisito, da un lato, rappresenta uno dei presupposti dell'applicabilità della complessiva procedura prevista dall'articolo 6 della medesima legge n. 140 e, dall'altro, costituisce il presupposto imprescindibile sulla base del quale valutare l'effettivo rispetto della prerogativa riconosciuta dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione».

L'esame parlamentare deve concentrarsi, quindi, sul carattere delle intercettazioni per valutare se la richiesta di autorizzazione *ex post* sia corretta. L'esame della Giunta deve in sostanza escludere che si sia voluto procedere ad un aggiramento delle disposizioni legislative attraverso l'intercettazione di un'utenza «vicina» al parlamentare sapendo che in tal modo sarebbe stato possibile ascoltare le comunicazioni telefoniche dello stesso parlamentare.

\* \* \*

Nella seduta del 25 luglio 2012 il relatore, senatore Mura, ha proposto che la Giunta si esprimesse favorevolmente in relazione alle richieste dell'autorità giudiziaria. Ciò in

quanto, a suo avviso, non si ravvisano – nel caso di specie – elementi da cui far discendere la volontà degli organi inquirenti di intercettare l'*ex* ministro (allora in carica) mettendo sotto controllo l'utenza telefonica di un suo congiunto.

La proposta del senatore Mura è stata respinta dalla Giunta e conseguentemente è prevalso l'orientamento di proporre all'Assemblea di non autorizzare l'utilizzazione delle dieci conversazioni telefoniche in questione.

Nel corso della discussione è stato rilevato, in particolare, che è difficile ipotizzare che intercettando il consuocero dell'onorevole Mastella, peraltro titolare di incarichi politici nello stesso partito, non si giungesse prima o poi a registrare anche le interlocuzioni del parlamentare. Questa eventualità, certamente non imprevista e non casuale, avrebbe dovuto indurre ad una richiesta di autorizzazione preventiva sulla base di quanto stabilito dalla legge e definito interpretativamente dalla Corte costituzionale. Anche la «casualità» delle due intercettazioni sull'altra utenza non appare, altresì, adeguatamente motivata.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mastella, senatore all'epoca dei fatti, richiesta dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 8213/09 RGNR – n. 27780/09 RG GIP.

SARRO, *relatore*





